

## **ASSEGNO UNICO PER I FIGLI DAL SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA FINO A 21 ANNI**

Con le nuove disposizioni da gennaio è possibile fare domanda per ottenere l'agevolazione **dell'assegno unico e universale per i figli a carico** mentre da marzo avranno inizio le erogazioni. Il nuovo bonus per i figli, **andrà a tutte le famiglie a partire dal settimo mese di gravidanza del bambino fino ai 21 anni di età.**

Sarà, possibile continuare a fruire delle detrazioni fiscali per i figli a carico con età superiore ai 21 anni (ovvero i figli non coinvolti nell'assegno unico), quelle per il coniuge a carico e anche quelle relative agli altri familiari a carico. L'assegno unico costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, con periodicità annuale per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, e viene determinato dall'INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) .Si dovrà presentare una domanda all'Inps tramite sito web, call center o grazie all'aiuto dei patronati. Se la richiesta sarà presentata entro giugno, saranno erogate anche le mensilità pregresse, da luglio l'assegno partirà dal mese successivo alla domanda.

### **L'assegno unico e universale "in assenza di ISEE"**

Tenuto conto che la prestazione ha natura "universalistica", in assenza di ISEE al momento della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 2000 in tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

**ISEE presentato entro il 30 giugno:** la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;

**ISEE presentato dal 1° luglio:** la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;

**assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro:** la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

La richiesta può essere presentata da un solo genitore e dovrà indicare i dati dei figli e dell'altro genitore, quelli utili al pagamento (di entrambi i genitori in caso di ripartizione a metà dell'importo), poiché l'assegno unico verrà liquidato direttamente dall'Inps e non sarà più erogato in busta paga. Dal mese di marzo 2022 **NON SARANNO** più erogati gli assegni famigliari e le detrazioni per figli a carico sino a 21 anni in busta paga.